



Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020
AUTORITÀ URBANA DI PADOVA

INVITO

**per la presentazione di domande di sostegno secondo i
criteri e le modalità di seguito riportate**

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 *final* del 17.08.2015.

Il presente Invito dà attuazione all'ASSE 6 "*Sviluppo Urbano Sostenibile*".
Priorità d'investimento: "Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali".

Obiettivo specifico: "Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo".

Azione 9.4.1 "Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili".

Sub-Azione 1 "*Edilizia Residenziale Pubblica*", *Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria e recupero edilizio, compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti*"

Invito rivolto a: Azienda Territoriale Edilizia Residenziale (ATER) di Padova

INDICE

Finalità dell'Invito

- Art. 1. Finalità e oggetto dell'Invito
- Art. 2. Dotazione finanziaria
- Art. 3. Localizzazione

Soggetti beneficiari

- Art. 4. Soggetti ammissibili

Ammissibilità tecnica degli interventi

- Art. 5. Tipologie di intervento
- Art. 6. Spese ammissibili
- Art. 7. Spese non ammissibili

Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni

- Art. 8. Coerenza strategica con la SISUS e Asse 6 – POR FESR e qualità della proposta progettuale
- Art. 9. Applicazione dei principi trasversali

Caratteristiche del sostegno

- Art. 10. Forma, soglie ed intensità del sostegno
- Art. 11. Cumulabilità dei finanziamenti
- Art. 12. Obblighi a carico del beneficiario

Presentazione delle domande e istruttoria

- Art. 13. Termini e modalità di presentazione della domanda
- Art. 14. Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo
- Art. 15. Criteri di selezione

Attuazione, verifiche e controlli

- Art. 16. Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
- Art. 17. Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
- Art. 18. Verifiche e controlli del sostegno
- Art. 19. Rinuncia e decadenza del sostegno

Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati personali

- Art. 20. Informazioni generali
- Art. 21. Informazione e pubblicità
- Art. 22. Disposizioni finali e normativa di riferimento
- Art. 23. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

ALLEGATI:

- MODULO 1 - DICHIARAZIONE/ATTO DI ASSENSO PROPRIETARIO
- MODULO 2 - DICHIARAZIONE SUI "REQUISITI E CONDIZIONI" DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E OPERATIVA

Finalità dell'Invito

Articolo 1 Finalità e oggetto dell'Invito

1. Il presente invito dà attuazione al Programma Operativo Regionale “POR FESR 2014 – 2020”, Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile, Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell'Area Urbana di Padova con specifico riferimento all'azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili”. Sub-Azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica”, Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria e recupero edilizio, compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti”.
2. Il presente invito attua l'intervento n. 1 della SISUS di Padova che realizza 21 alloggi di ERP.
3. L'azione consiste nel recupero del patrimonio immobiliare esistente, rendendo abitabili gli alloggi attualmente sfitti perché in condizioni tali da impedirne l'assegnazione e l'abitabilità e nell'adozione di tecniche costruttive rivolte a favorire il risparmio e l'efficientamento energetico.
4. L'Azione in linea con l'obiettivo generale della SISUS consentirà di riqualificare zone degradate e marginali dell'Area urbana attraverso il recupero edilizio, la riqualificazione energetica e l'adeguamento normativo di edifici ERP. Gli interventi di riqualificazione energetica, inoltre, contribuiranno a incrementare la sostenibilità ambientale delle aree interessate.
5. L'obiettivo specifico previsto dalla SISUS consiste nell'aumentare nell'Area urbana di Padova l'offerta di edifici di Edilizia Residenziale Pubblica, diminuendo il numero di famiglie con fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo.
6. Il presente Invito si inquadra negli strumenti di pianificazione e di attuazione dell'Area urbana di Padova: l'area interessata dalla strategia è un sottoinsieme del Comuni dell'ULSS 6 disciplinata dal relativo Piano di Zona.
7. A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
 - AdG: Autorità di Gestione;
 - AU: Autorità urbana delegata dall'AdG allo svolgimento di alcuni compiti di Organismo Intermedio (OI);
 - SISUS: Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Padova, approvata con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 22 del 11.04.2017, ai sensi della DGR n. 219 del 26.07.2016, così come modificata da nota prot. 0374328 del 31/10/2017 e approvata dall'AdG con nota prot. 488796 del 22/11/2017.
8. L'Invito garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento.
9. In applicazione della Convenzione di delega all'Autorità Urbana di Padova delle funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione delle operazioni dell'Asse Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014 – 2020 della Regione del Veneto, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, par. 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013, in coerenza con quanto stabilito con DGR n. 226 del 28.02.2017.
10. Tutti i seguenti documenti richiamati nel presente Invito sono consultabili nel sito istituzionale Padovanet del Comune di Padova al link <http://www.padovanet.it/sindaco-e->

[amministrazione/por-fesr-20142020:](#)

- Documento “*Linee guida Orientamenti per la Programmazione dell’Asse 6 – Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) e delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS)*” – Allegato A1 alla DGR 1219/2016;
- Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale POR – FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR 825 del 6.06.2017;
- Manuale delle procedure dell’Autorità urbana/Organismo Intermedio di Padova;
- Manuale generale POR FESR VENETO 2014-2020 predisposto da AVEPA;
- Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 22 dell’11/04/2017;
- Modalità operative per l’applicazione dei Criteri di selezione delle operazioni;
- Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Padova, e l’allegata mappa delle aree marginali/degradate con mappatura georeferenziata degli interventi OT9.

Articolo 2

Dotazione finanziaria

1. Nel complesso per l’Azione 9.4.1 – Sub-azione 1 è assegnata all’AU di Padova una dotazione finanziaria pari a euro 4.252.000,00. La dotazione finanziaria del presente Invito è di euro 795.136,86 POR FESR 2014-2020 (corrispondente al budget previsto per l’intervento n. 1 della SISUS); l’oggetto dell’intervento è indicato nell’art. 1 co 2.
2. Il beneficiario può scegliere di co-finanziare l’intervento con risorse ulteriori rispetto a quanto previsto dalla dotazione finanziaria dell’invito.

Articolo 3

Localizzazione

1. Le aree ammissibili sono state individuate sulla base del POR FESR, sulla base dei Criteri di selezione e valutazione delle Aree urbane – Tipologia “Città Capoluogo” e Tipologia “Città polo”, così come individuati dal Comitato di sorveglianza del 03/02/2016 e sulla base delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) così come approvate con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 22 dell’11/04/2017 (AU capoluogo) in coerenza con le finalità dell’intervento.
2. Il Comune in cui saranno localizzati gli interventi è Padova, Quartiere Sud Est. Il quartiere Sud-Est, con 47.233 residenti, si caratterizza per l’elevata densità abitativa (2687 ab./kmq), il più alto numero di famiglie residenti (22.541) di cui 9.496 unipersonali, nonché un elevato numero di stranieri (5.594, 17% pop. residente) e di alloggi ERP sfitti e da riqualificare. In quest’area è anche individuata l’area marginale attorno a via Rovereto, in cui si colloca l’intervento di cohousing.
3. Gli interventi relativi al quartiere Sud Est riguardano le aree localizzate in zona Guizza e attorno a via Bembo; tali aree, in cui si concentrano le operazioni oggetto dell’OT9: “promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane”, sono caratterizzate dalla presenza di popolazione rientrante nelle seguenti fasce svantaggiate: anziani (in particolare anziani soli e anziani in coppia senza figlio, nonché coppie con almeno un componente ultraottantenne), famiglie mono genitoriali, famiglie in

disagio socio-economico, abitativo e a rischio povertà, disabili, persone senza fissa dimora.

Soggetti beneficiari

Articolo 4 Soggetti ammissibili

1. I soggetti che possono partecipare al seguente Invito sono stati individuati nel rispetto di quanto indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida “Orientamenti per la Programmazione dell’Asse 6 – SUS e delle SISUS”, dai Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6 SUS approvati dal Comitato di sorveglianza del 15/12/2016 così come suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel documento “Modalità operative per l’applicazione dei criteri di selezione delle operazioni” (d’ora in poi Modalità applicazione criteri) e sulla base degli interventi indicati nella stessa SISUS.
2. L'oggetto dell'intervento è indicato nell'art. 1 co. 2.
3. Il soggetto ammissibile sulla base della SISUS approvata è l'Azienda Territoriale dell'Edilizia Residenziale (ATER) di Padova.
4. Il bene oggetto di intervento deve risultare nella proprietà o nel pieno possesso dei soggetti richiedenti; a tal fine il soggetto deve produrre idonea documentazione probatoria (titolo attestante la proprietà; autorizzazione sottoscritta dal proprietario alla realizzazione, da parte del soggetto richiedente, dell'intervento nel rispetto dei vincoli temporali fissati dal POR, dalla SISUS e con particolare riferimento alla stabilità delle operazioni - art.71 Reg. UE n. 1303/2013). Il modulo 1 allegato “dichiarazione / atto di assenso” deve essere compilato solo se i beni oggetto di intervento non sono di proprietà del beneficiario, ma sono correlati ad un’altra tipologia di diritto (es. comodato).
5. I soggetti devono essere in possesso della capacità amministrativa ed operativa (art. 125, c. 3, lett. c-d Reg. UE 1303/2013) verificata sulla base dell’esperienza amministrativa e tecnica del soggetto nella realizzazione di progetti similari dimostrata, mediante atto formale, dalla qualifica ed esperienza, almeno biennale del personale e dell’esperienza maturata dalla struttura in precedenti progetti similari, compilando il modulo 2 allegato “dichiarazione su requisiti e condizioni” della capacità amministrativa e operativa;
6. I soggetti devono essere in possesso della capacità finanziaria (art. 125, c. 3, lett. c-d Reg. UE 1303/2013), dimostrata all’atto della domanda nel SIU, allegando copia del provvedimento con il quale l'intervento è stato inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici).
7. I requisiti di cui ai punti precedenti devono sussistere alla data di presentazione della domanda, a pena di inammissibilità; i requisiti di capacità amministrativa, operativa e finanziaria, devono essere mantenuti, a pena di revoca del sostegno, per tutta la durata del progetto.
8. Nel caso di variazione del soggetto titolare della domanda di sostegno, valgono le disposizioni del Manuale procedurale POR - FESR 2014-2020 sezione III par.3.3 “Variabilità del soggetto titolare della domanda di sostegno” della Regione del Veneto.

Ammissibilità tecnica degli interventi

Articolo 5 Tipologie di intervento

1. Sono ammissibili gli interventi in conformità con il POR FESR, le Linee Guida “Orientamenti per la Programmazione dell’Asse 6 – SUS e delle SISUS”, i “Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6 SUS” approvati dal Comitato di sorveglianza del 15/12/2016, così come suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel documento Modalità applicazione criteri, nonché a quanto previsto nella SISUS. L'intervento all'oggetto di cui all'art. 1 co. 2 prevede la ristrutturazione edilizia di tre fabbricati con realizzazione di cappotto esterno, sostituzione dei serramenti, rifacimento manto copertura con isolamento termico del sottotetto, rifacimento dove necessario degli impianti idro-termo-sanitario-gas, elettrici degli alloggi e delle parti comuni, eventuale rifacimento dei servizi igienici con adeguamento delle dimensioni alla norma e predisposizione di impianto elettrico per successiva installazione di servo scala.
2. Le tipologie di interventi ammissibili sono le seguenti:
Gli interventi di cui al DPR n. 380/2001: interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, rivolti alla riqualificazione degli immobili esistenti rendendo abitabili alloggi attualmente sfitti perché in condizioni tali da impedire l’abitabilità e l’assegnazione. Sono compresi, negli interventi anzidetti, quelli rivolti all’adeguamento normativo, in termini di:
 - igiene edilizia;
 - benessere per gli utenti;
 - sicurezza statica;
 - sicurezza impianti;
 - accessibilità;
 - risparmio energetico, anche in fase di gestione.
3. Gli interventi devono inoltre possedere i seguenti elementi relativi all’ammissibilità tecnica. Tali interventi devono:
 - mirare al recupero del patrimonio immobiliare esistente, evitando ulteriore consumo di suolo e rispettando il principio di minimizzazione degli impatti ambientali negli investimenti infrastrutturali;
 - adottare tecniche progettuali e costruttive rivolte a favorire il risparmio energetico e l’efficientamento energetico, utilizzando materiali e tecnologie necessari per migliorare lo status energetico degli alloggi fino al raggiungimento del miglior standard energetico disponibile per la tipologia di edifici interessati dall’intervento. A tal proposito dovrà essere dimostrato il raggiungimento di un miglior standard energetico secondo le modalità previste dalla legge;
 - avere dimensione finanziaria massima pari ad euro 120.000,00 per unità abitativa recuperata; eventuali valori eccedenti detta cifra saranno a carico del beneficiario;
 - rispettare i costi massimi ammissibili previsti con DGR n. 897 del 12 aprile 2002, modificata con successiva DGR n. 4078 del 19 dicembre 2006 relativamente agli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata (edilizia sociale);
4. Gli interventi devono inoltre rispettare le caratteristiche progettuali e tipologia d’intervento, di costo totale delle opere e relativa quota di finanziamento pubblico, nonché la localizzazione dell’intervento medesimo, presentate in fase di “Strategia” approvata con decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 22 dell’11/04/2017.

5. In generale, gli interventi devono:

- essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti di stato, concorrenza e ambiente;
- avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale, per garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del programma e degli strumenti di pianificazione strategica attivi;
- essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e livelli di contribuzione e ove previsto alla dimensione finanziaria delle operazioni;
- garantire l'ottemperanza degli obblighi di informazione e comunicazione;
- essere compatibili con eventuali limitazioni normative e del POR;
- dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica del progetto;
- garantire la non sovrapposibilità della spesa e mancanza di doppio finanziamento con altri fondi pubblici.

6. Gli interventi devono essere coerenti con la normativa di settore:

Aiuti di Stato

- Decisione 2012/21/UE (9380) relativa all'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, par. 2, del TFUE agli aiuti di Stato per cui le Autorità pubbliche sono esentate dall'obbligo di notificare alla Commissione europea le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG, tra i quali rientra espressamente l'edilizia sociale.

Appalti pubblici

- D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modificazioni, nonché relativi decreti e regolamenti attuativi.

Normativa sull'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)

- LR 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
- LR 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per l'edilizia” e successive modificazioni e integrazioni;
- DGR 12 aprile 2002, n. 897 “Determinazione dei costi massimi ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata” e successive modificazioni e integrazioni;
- Provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 2008, n. 72 – prot. n. 12953 “Programma regionale per l'Edilizia residenziale pubblica 2007 – 2009”.

7. Gli interventi devono avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale (progetto di livello almeno “definitivo” ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016, completo di tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate dagli Enti competenti), per garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del POR FESR e degli strumenti di pianificazione strategica attivi.

8. Il progetto deve essere regolarmente approvato ed il relativo provvedimento deve essere allegato all'istanza. Deve inoltre essere presentato un dettagliato cronoprogramma delle fasi di realizzazione per ogni singolo programma costruttivo, con l'indicazione della data di inizio e fine dei lavori nonché di messa a disposizione delle unità abitative di edilizia residenziale pubblica.

9. Deve essere garantita e dimostrata la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica degli interventi. Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il 30/09/2018. Il progetto si considera concluso ed operativo quando:
 - le attività siano state effettivamente realizzate, l'opera sia funzionale ovvero siano state acquisite tutte le autorizzazioni previste (ad es. agibilità, autorizzazione sanitarie o all'esercizio della specifica attività) e/o i macchinari, impianti, mezzi ecc. siano funzionanti;
 - le spese siano state sostenute (spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente - titolo di spesa - emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate nell'Invito);
 - abbia realizzato l'obiettivo/gli obiettivi per cui è stato ammesso a finanziamento.
10. Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima del 22/04/2016 e in ogni caso prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (art. 65, comma 6 Regolamento (UE) n. 1303/2013);
11. A fronte di eventuali variazioni in corso di realizzazione delle operazioni, si rinvia al Manuale procedurale del programma Operativo Regionale POR – FESR 2014-2020 di cui all'Allegato A alla DGR 825 del 6.06.2017, sezione III par. 3.2. Nel caso di richiesta di modifiche sostanziali, la richiesta deve essere inviata all'Autorità Urbana di Padova (pec: gabinetto.sindaco@comune.padova.legalmail.it - tale mail sarà dismessa in data 31/12/2017 e sostituita da gabinettosindaco@pec.comune.padova.it) e ad AVEPA (pec: AVEPA.protocollo@cert.avepa.it); per le modifiche non sostanziali (che ai sensi del sopra citato Manuale, non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione), è sufficiente l'invio ad AVEPA all'indirizzo PEC sopra riportato.

Articolo 6

Spese ammissibili

1. Sono considerate “Spese ammissibili”: i costi previsti dal Quadro Tecnico Economico – Q.T.E. dell'intervento, redatto in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione del 12.04.2002. n. 897 e s.m.i., nel rispetto dei limiti percentuali previsti per i massimali degli “oneri reali di progettazione” e delle “spese generali” (ad esempio: rilievi, accertamenti ed indagini, allacciamenti ai servizi pubblici, spese per pubblicità, spese di accatastamento, ecc.).
2. Le spese ammissibili in conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 897/2002 modificata con successiva DGR n. 4078 del 19.12.2006, possono essere ricondotte al “Costo Totale dell'Intervento” che è composto dalle seguenti voci di costo: “Costo di Costruzione”, “Oneri di Urbanizzazione”, “Oneri reali di Progettazione” e “Spese generali”. In particolare:
 - il “Costo di Costruzione” rappresenta il costo per la realizzazione dell'edificazione o il recupero dell'immobile;
 - gli “Oneri di urbanizzazione” sono determinati in misura pari al valore reale corrisposto al Comune, ovvero nel caso di diretta esecuzione, in misura pari ai costi definiti con l'Amministrazione comunale; in caso di interventi in aree p.e.e.p. o similari il valore è pari a quanto speso per l'attuazione da parte del Comune e comunque, secondo le disposizioni previste dall'art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865 e succ. mod.;
 - gli “Oneri reali di progettazione” non supereranno l'8% del “Costo di Costruzione”;

- le “Spese generali” non supereranno il 13% del “Costo di costruzione” ed “Oneri di Urbanizzazione”.
- 3. L’ammissibilità delle spese sostenute decorre dal 22 aprile 2016.
- 4. L’IVA non recuperabile è spesa ammissibile. In sede di presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente, in base ai valori storici, deve indicare l’importo dell’IVA non recuperabile, sulla quale, successivamente, in sede di ammissione, potrà essere apportata un’eventuale rettifica al ribasso. Il soggetto richiedente è tenuto a dimostrare, attraverso idonea documentazione, l’avvenuto calcolo della quota dell’IVA come sopra riportato.
- 5. Per tutte le spese relative al progetto deve essere mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata.
- 6. In generale, per gli aspetti relativi all’ammissibilità delle spese si rinvia al Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione II (in particolare dal 2.1 al 2.2.7, da 2.4.1 a 2.4.4, 2.6, 2.7), in coerenza a quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo, fatto salvo quanto sarà specificato dalla normativa nazionale in tema di ammissibilità delle spese in applicazione dell’art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (normativa in fase di definizione).
- 7. Per i progetti generatori di entrate, ove applicabile si rinvia all’art. 61 del Reg. UE 1303/2013 a quanto previsto al Manuale procedurale del POR FESR 2014-2020 (DGR n. 825 del 06/06/2017) sezione II par. 2.9.2, 2.9.3.

Articolo 7

Spese non ammissibili

1. Ulteriori spese non rientranti all’interno nel Q.T.E. di cui al richiamato art. 6 sono da considerarsi come “Spese non ammissibili”. Sono da considerare come “spese non ammissibili” le voci di costo per gli “imprevisti” e gli incentivi per funzioni tecniche per la progettazione, ai sensi della normativa vigente.
2. A titolo esemplificativo, fatto salvo quanto sarà specificato dalla normativa nazionale in tema di ammissibilità delle spese in applicazione dell’art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (normativa in fase di definizione), si specifica, inoltre, che non sono ammissibili al sostegno:
 - l’acquisto di terreni per un importo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili dell’operazione, se non diversamente disposto dalla scheda di azione;
 - l’acquisto di materiale usato;
 - l’acquisto di fabbricati usati che abbiano usufruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno;
 - gli interessi passivi salvo quanto disposto dall’art. 69, par. 3 lett a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 - gli oneri finanziari: ovvero gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell’ambito di un regime di Aiuti di Stato autorizzato), gli aggi e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
 - gli oneri relativi a conti bancari: ovvero le spese di apertura e di gestione di conti bancari;
 - le ammende, le penali e spese per controversie legali;
 - le spese correlate alla domanda di sostegno, ovvero per consulenza e per la predisposizione della rendicontazione e caricamento domanda di sostegno e/o pagamento;

- gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da norme comunitarie, salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione, purché indicati nel POR FESR;
- eventuali obblighi di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni;
- requisiti specifici per i servizi di consulenza (es. stipula di appositi contratti ecc.);
- spese per personale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione II - “Ammissibilità delle operazioni e delle spese”.

Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni

Articolo 8

Coerenza strategica con la SISUS e Asse 6 – POR FESR e qualità della proposta progettuale

1. Gli interventi devono garantire:
 - Presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro delle SISUS;
 - Coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS;
 - Contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori di output previsti dal POR FESR, nello specifico: il target intermedio al 2018 attribuito all’AU di Padova per l’Azione 9.4.1 è di n. 21 alloggi ripristinati;
 - Coerenza con la programmazione e pianificazione di settore;
 - Presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione marginali.
2. Tra gli interventi ammissibili si darà priorità a interventi che:
 - siano orientati verso l’uso di materiali a basso impatto;
 - garantiscano la migliore efficienza ed economicità;
 - garantiscano celerità nella realizzazione e nel conseguimento dell’obiettivo di risposta al bisogno della popolazione-target in condizioni di fragilità economico-sociale.

Articolo 9

Applicazione dei principi trasversali

1. Gli interventi devono inoltre garantire l’applicazione dei seguenti principi trasversali, coerentemente con la SISUS:
 - a) *Promozione della parità fra uomini e donne*
 - b) *Non discriminazione*
 - abbattimento delle barriere architettoniche e secondo il principio del “design for all”;
 - messa a disposizione per l’assegnazione degli alloggi in conformità alla graduatoria comunale, redatta a fronte dell’emanazione di bando di concorso ai sensi dell’art. 3 della LR n. 10/1996 e s.m.i. e sulla base dei requisiti di cui all’art. 2 della medesima legge;
 - c) *Sviluppo sostenibile e promozione dell’obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente*

- in caso di operazioni nel settore di intervento delle infrastrutture edilizie, esse dovranno essere selezionate considerando le caratteristiche architettoniche e le modalità costruttive utilizzate, le quali dovranno essere orientate ai principi dell'edilizia sostenibile sia dal punto di vista dei materiali che del risparmio energetico, privilegiando dove possibile gli appalti verdi (in linea con la nuova Direttiva 2014/24/UE);
- il rispetto del principio di trasparenza viene perseguito attraverso procedure in linea con la normativa relativa (D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 - Trasparenza nella pubblica amministrazione - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Caratteristiche del sostegno

Articolo 10

Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. Il sostegno, nella forma di contributo in conto capitale (cofinanziamento POR FESR), è concesso nella misura massima del 100% del "Costo Totale dell'Intervento" di cui all'art. 6.
2. La dimensione finanziaria massima è pari ad euro 120.000,00 per unità abitativa recuperata.
3. Relativamente alla normativa europea sugli aiuti di stato si applica la Decisione 2012/21/UE (9380) SIEG.
4. La decisione 2012/21/UE (9380) riguarda l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

Articolo 11

Cumulabilità dei finanziamenti

1. Si rinvia alla sezione III par. 4.2 del Manuale procedurale del POR di cui alla DGR n. 825 del 06.06.2017.

Articolo 12

Obblighi a carico del beneficiario

1. Il beneficiario si impegna a:
 - a) tenere una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi finanziati (individuata univocamente da cod. CUP del progetto oggetto di finanziamento) o una contabilità separata del progetto e conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'investimento, predisponendo un "fascicolo di progetto". I beneficiari, nel corso di esecuzione dell'intervento, sono tenuti ad utilizzare un sistema contabile distinto per il progetto che consenta di ottenere estratti riepilogativi, analitici e sinottici, dell'operazione oggetto di finanziamento. In particolare il sistema contabile, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, deve fornire:
 - riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo gli estremi dello stesso e del pagamento;
 - quadri sinottici per le varie tipologie di spesa;

- b) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni dalla data di erogazione del contributo, in fascicolo cartaceo o informatico separato, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, messa a disposizione degli organismi di controllo, relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
- c) garantire la stabilità delle operazioni come definita all'art. 71 Reg. UE n.1303/2013;
- d) garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione come dettagliato nell'art. 21 del presente Invito;
- e) accettare la pubblicazione sui portali istituzionali dell'AU, di AVEPA, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell'Allegato XII, punto 1 del Reg. (UE) 1303/2013) e l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115 del Reg. UE 1303/2013;
- f) assicurare il rispetto dei termini indicati dall'Invito per l'inizio del progetto, la sua conclusione, la presentazione delle rendicontazioni e della domanda di erogazione del contributo, nel rispetto del manuale generale del POR;
- g) comunicare all'AU e all'AVEPA l'eventuale rinuncia al contributo;
- h) segnalare variazioni al soggetto titolare della domanda di sostegno entro 30 giorni e secondo le modalità previste all'articolo 4 del presente Invito;
- i) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di sostegno presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo provvedimento di concessione del finanziamento;
- j) assicurare che gli interventi realizzati non siano difforni da quelli individuati nelle domande di sostegno, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 co. 8 del presente Invito;
- k) rispettare le normative in materia di appalti pubblici, edilizia, urbanistica, tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna, di inserimento dei disabili, nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
- l) collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto, AVEPA e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
- m) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dall'AdG, dall'AVEPA e dall'AU, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
- n) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno e/o necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
- o) presentare all'AVEPA la documentazione relativa alle procedure afferenti i contratti pubblici di cui al successivo art. 17;
- p) presentare all'AVEPA entro 30 giorni dall'inizio dei lavori un certificato che attesti l'effettivo inizio dei lavori (non coincidente con il mero "verbale di consegna dei lavori") e la documentazione fotografica (in formato PDF o JPG) del cartello cantiere;
- q) nel caso di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, notificare per iscritto al responsabile del procedimento la documentazione di valore probante relativa al caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui

sia in grado di provvedervi, secondo i termini e le modalità di cui al Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale POR FESR 2014 – 2020 di cui all'Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione III par. 4.3;

- r) impegnarsi a restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di revoca, in quanto pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti terzi coinvolti nelle attività per le proprie prestazioni e supportandone tutti i rischi tecnici ed economici, come pure le conseguenze pregiudizievoli, azioni e omissioni che comportino ogni genere di responsabilità, nonché l'applicazione di penalità da cui derivino obblighi di pagamento di danni.

Presentazione delle domande e istruttoria

Articolo 13

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. Il soggetto richiedente compila e presenta la domanda di sostegno esclusivamente tramite SIU- Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del Veneto- la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>

La domanda di sostegno deve risultare completa di tutte le informazioni e i dati richiesti e di tutta la documentazione prevista dall'Invito, di seguito elencata.

2. La documentazione da allegare è la seguente:
 - Progettazione almeno definitiva ai sensi dell'art. 23 del Dlgs n. 50/2016 e art.24 DPR n. 207/2010 (normativa in vigore, in via transitoria, fino all'emanazione dei previsti decreti ministeriali):
 - a) relazione generale;
 - b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
 - c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
 - d) elaborati grafici;
 - e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
 - f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
 - g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
 - h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
 - i) piano particellare di esproprio;
 - l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
 - m) computo metrico estimativo;
 - n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
 - o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).

La documentazione relativa alla progettazione almeno definitiva va allegata alla domanda di sostegno in formato pdf.

Gli elaborati progettuali dovranno essere completi di tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate dagli Enti competenti secondo quanto previsto dal codice Appalti e dalla normativa di settore. Nel caso in cui l'Ente competente non abbia già rilasciato la prevista autorizzazione o altro atto di assenso comunque denominato, in sede di presentazione della domanda di sostegno il soggetto richiedente deve produrre la richiesta inviata a tale Ente che

dimostri l'avvenuto avvio del procedimento. L'autorizzazione dovrà pervenire entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza della data di presentazione della domanda.

- Provvedimento amministrativo di approvazione del progetto definitivo.
- Relativamente all'immobile oggetto di intervento Attestato di Prestazione Energetica (APE) valido, redatto e registrato in conformità alla normativa vigente dello stato di fatto prima dell'inizio dei lavori; l'APE può essere redatta anche per più unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio, ai sensi della normativa vigente. Qualora sussista un problema di tempistiche, è possibile presentare una relazione di diagnosi dello stato dell'immobile/alloggi dal punto di vista energetico, e rimandare la consegna dell'APE entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza della data di presentazione della domanda.
- Cronoprogramma di realizzazione dell'intervento coerente con le tempistiche previste dal POR FESR 2014-2020, per la regolare e completa attuazione delle singole iniziative.
- Eventuale Verbale di inizio lavori (per gli interventi già avviati, a partire dalla data di ammissibilità delle spese - 22 aprile 2016).
- Qualora necessaria, attestazione relativa alla Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. (Direttiva 92/43/CE e ss.mm.ii. art. 6(3) se non rinvenibile all'interno di atti o documenti allegati alla domanda (es. titoli autorizzativi, provvedimento di approvazione del progetto).
- Documentazione attestante il titolo di proprietà o altro titolo sull'immobile oggetto di intervento; in caso non vi sia piena proprietà, atto di assenso del legittimo proprietario alla realizzazione, da parte del soggetto richiedente, dell'intervento nel rispetto dei vincoli temporali fissati dal POR, dalla SISUS e con particolare riferimento alla stabilità delle operazioni (art.71 Reg. UE n. 1303/2013).
- Documentazione attestante la capacità amministrativa ed operativa di cui all'art. 4 co. 5 (Modulo 2: "dichiarazione su requisiti e condizioni").
- Documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all'art. 4 co. 6 (Programma triennale dei lavori pubblici).
- Eventuale delega o documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma per la presentazione della domanda di cui al presente comma.
- Documentazione necessaria ai fini della verifica dei criteri di selezione di cui all'art. 15 del presente invito ove non desumibili dalla domanda di sostegno o dalla documentazione allegata alla proposta progettuale. Il soggetto richiedente dovrà allegare una breve relazione nella quale descrivere il rispetto dei singoli criteri sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità della proposta progettuale, nonché dell'ammissibilità tecnica (max 1500 caratteri per ogni criterio).
- Nel caso di Aziende Speciali istituite dai Comuni documentazione attestante il conferimento delle funzioni inerenti l'attività nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica.

3. Le seguenti dichiarazioni saranno sottoscritte in SIU:

- Eventuale dichiarazione attestante l'impegno al cofinanziamento dell'intervento di cui all'art. 10.
- Dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui alla lettera g) allegato A3 DDR 52/2017: si ricorda che i criteri dovranno essere adeguatamente illustrati all'interno della documentazione progettuale trasmessa.
- Dichiarazione attestante il rispetto dei principi trasversali di cui alla lettera d) allegato A3 DDR 52/2017: Modalità operative per l'applicazione dei Criteri di selezione delle operazioni.

4. La documentazione allegata va firmata obbligatoriamente in formato digitale soltanto per i seguenti atti:
 - documentazione capacità amministrativa, operativa;
 - eventuale procura/delega;
 - eventuale attestazione Vinca;
 - eventuale atto di assenso proprietario.Per tutti gli altri documenti non vige l'obbligo della firma digitale. La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente o da un suo delegato. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>
5. Nel caso di domande sottoscritte digitalmente da soggetto delegato, si dovrà allegare copia della delega o di documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma.
6. La dimensione degli allegati non deve superare i 5 MB per singolo file; per informazioni su come ridurre la dimensione del file e su altri aspetti relativi alla presentazione della domanda di sostegno si rinvia al seguente indirizzo <http://www.avepa.it/presentazioni-domande-por-fesr-2014-2020>
7. Il beneficiario è invitato a:
 - inserire immagini a bassa risoluzione, ad esempio, all'interno di relazioni o elaborati;
 - effettuare un controllo preventivo del peso degli allegati comunicando all'AdG/AVEPA laddove ritenuto elevato.
8. Ciascuna domanda di sostegno può essere presentata per una sola azione/sub-azione e deve essere presentata da un solo soggetto.
9. La domanda di sostegno dovrà essere presentata entro i 45 giorni solari decorrenti dalla data di approvazione dell'Invito, secondo quanto indicato nella determinazione dirigenziale di approvazione dello stesso.
10. Il soggetto richiedente procede all'accreditamento accedendo al link <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu> attraverso apposito modulo per la richiesta delle credenziali d'accesso al Sistema; l'accesso all'applicativo per la presentazione delle domande è garantito, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ai singoli richiedenti o ai soggetti da questi delegati, previa autorizzazione all'accesso al servizio e rilascio di identificativo e password.
11. L'istruttoria sulla ricevibilità della domanda verrà condotta tramite applicativo SIU. L'applicativo SIU provvede alla raccolta delle domande con conseguente protocollazione ed accertamento della ricevibilità. La domanda viene dichiarata ricevibile o non ricevibile. L'AU provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, stabilendo in complessivi 120 giorni il termine per la chiusura del procedimento. L'istruttoria sarà effettuata su tutti i progetti aventi requisiti di ricevibilità.
12. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato pdf, firmarla digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online.
13. La domanda di sostegno, una volta presentata, non è più modificabile. È possibile sostituirla con un'altra entro il termine previsto dal presente Invito per la presentazione delle domande. La sostituzione avviene tramite la compilazione di una nuova domanda nel SIU che sostituisce la precedente, da far pervenire nei termini e nelle modalità previsti dal presente Invito.
14. Le dichiarazioni rese nella domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

15. Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale dell'Invito e delle modalità di presentazione di cui ai commi 1-14, la domanda non è ricevibile qualora:
 - non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - non sia presentata nei termini di cui ai commi precedenti;
 - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Invito.
16. La domanda è inammissibile qualora non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni richieste relativamente alla tipologia del soggetto richiedente, degli interventi ammissibili, nel rispetto dei criteri di selezione di cui al presente Invito.
17. **Nel corso dell'istruttoria potranno essere richieste integrazioni e/o modifiche di dettaglio, da produrre entro i termini fissati nella richiesta, pena l'esclusione.** È prevista la regolarizzazione come da art. 71 co. 3 DPR 445/2000. Nel caso di errori palesi, si rinvia a quanto stabilito dal Manuale procedurale del programma Operativo Regionale del POR -FESR 2014-2020 di cui all'Allegato A alla DGR 825 del 6.06.2017, alla sezione III par. 4.4.

Valutazione e approvazione delle domande

Articolo 14

Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo

1. In coerenza con quanto stabilito con la DGR n. 226 del 28/02/2017, per le azioni dell'Asse 6 "Sviluppo Urbano Sostenibile" del POR FESR 2014-2020, l'istruttoria e l'ammissibilità a finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari verrà effettuata da AVEPA e dalle Autorità urbane; ai sensi della medesima DGR, la Regione del Veneto si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Valutazione delle domande

Successivamente all'accertamento della ricevibilità della domanda di sostegno, ad opera del SIU, l'AU avvia il procedimento di istruttoria, provvedendo alla comunicazione di avvio del procedimento al richiedente il sostegno e precisando l'endoprocedimento da parte di AVEPA.

L'AU valuta ogni singola domanda di sostegno ricevibile con riferimento alla qualità delle operazioni, alla loro rilevanza per la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile approvata, nonché per il POR FESR 2014-2020, in conformità alla Convenzione sottoscritta con l'AdG in data 11 agosto 2017.

L'AU può acquisire eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio tramite PEC prima della formulazione dell'esito istruttorio e le carica manualmente in SIU.

L'attività dell'AU si conclude entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'Invito con la formulazione di un esito istruttorio che viene tempestivamente comunicato dall'AU ad AVEPA tramite apposita comunicazione. Qualora l'esito sia negativo, l'AU comunica al soggetto richiedente l'esito dell'attività istruttoria e procede come da normativa in materia di procedimento amministrativo. La domanda potrà diventare non ammissibile. Le sole domande con esito positivo sono istruite da AVEPA nella fase successiva, per quanto di competenza.

AVEPA convoca un'apposita Commissione congiunta AVEPA-AU all'interno della quale evidenzia le risultanze dell'attività di verifica svolta relativa all'ammissibilità tecnica dei progetti.

L'attività istruttoria è svolta internamente dallo staff dell'AU, avvalendosi del supporto di esperti appartenenti ad altri Settori del Comune di Padova, non beneficiari delle operazioni

SISUS, dotati di necessaria e comprovata competenza nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Invito o eventualmente di esperti operanti presso enti terzi che non sono beneficiari delle operazioni SISUS dotati di necessaria e comprovata competenza nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Invito, qualora non fosse disponibile l'esperto del Comune di Padova.

3. Approvazione e concessione del contributo

Tenendo conto degli esiti istruttori, che possono anche aver modificato la domanda di sostegno così come formulata, l'AU conclude il procedimento di selezione delle operazioni secondo i termini e le modalità indicate nel "Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana/Organismo Intermedio di Padova", pubblicato nel sito www.padovanet.it, nell'apposita sezione dedicata al POR-FESR Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile. Le risultanze istruttorie relative ai singoli progetti presentati dai beneficiari sono approvate entro 10 giorni dalla data del verbale della Commissione con provvedimento dirigenziale dell'Autorità urbana che presenterà i seguenti contenuti minimi obbligatori:

- approvazione delle operazioni e relativi contenuti;
- individuazione del beneficiario (coerentemente con la SISUS);
- definizione dell'importo.

Tale provvedimento è tempestivamente trasmesso ad AVEPA per il seguito di competenza e pubblicato dall'AU secondo normativa vigente. AVEPA predispone il decreto di concessione del contributo e relativo impegno di spesa.

Per quanto non riportato nel presente articolo si rinvia al "Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di Padova/Organismo Intermedio di Padova".

**Articolo 15
Criteri di selezione**

1. Come previsto all'Allegato A3 al DDR n. 52/2017 e in coerenza con il Manuale delle procedure dell'Autorità Urbana di Padova, approvato con determinazione dirigenziale n. 95 del 04/08/2017, i soggetti responsabili dell'istruttoria delle domande di sostegno sono:
 - l'AU di Padova sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere a, b, c, d),
 - AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, i).
2. La valutazione delle domande di sostegno viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Istruttoria sulla coerenza strategica e qualità della proposta progettuale	Criterio	Presenza del criterio	
		SI	NO

<p>a) <i>Relativi alla coerenza del beneficiario con il POR FESR e la SISUS</i></p>	<p>Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Padova.</p>		
<p>b) <i>Relativi alla coerenza strategica e alla qualità della proposta progettuale</i></p>	<p>Presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro delle SISUS;</p>		
	<p>Coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS;</p>		
	<p>Contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori di output previsti dal POR FESR;</p>		
	<p>Coerenza con la programmazione e pianificazione di settore;</p>		
	<p>Presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione marginali.</p>		
<p>Istruttoria sulla coerenza strategica e qualità della proposta progettuale</p>	<p>Criterio</p>	<p>Attribuzione punteggio (0= valore minimo, 2= valore massimo)</p>	
<p>c) <i>Relativi ad elementi di valutazione richiesti dall'Invito.</i></p>	<p>Orientamento verso l'uso di materiali a basso impatto;</p>		
	<p>Garanzia di migliore efficienza ed economicità;</p>		
	<p>Garanzia di celerità nella realizzazione e nel conseguimento dell'obiettivo di risposta al bisogno della popolazione-target in condizioni di fragilità economico-sociale.</p>		
<p>Istruttoria sulla coerenza strategica e qualità della proposta progettuale</p>	<p>Criterio</p>	<p>Presenza del criterio</p>	
		<p>SI</p>	<p>NO</p>
<p>d) <i>Relativi all'applicazione dei principi trasversali</i></p>	<p>Promozione della parità fra uomini e donne; <i>Non discriminazione</i></p>		
	<p>Abbattimento delle barriere architettoniche e secondo il principio del "design for all";</p>		

	<p><i>Non discriminazione</i></p> <p>Messa a disposizione per l'assegnazione degli alloggi in conformità alla graduatoria comunale, redatta a fronte dell'emanazione di bando di concorso ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/1996 e s.m.i. e sulla base dei requisiti di cui all'art. 2 della medesima legge;</p>		
	<p><i>Sviluppo sostenibile e promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente</i></p> <p>Utilizzo di tecniche architettoniche e modalità costruttive orientate ai principi dell'edilizia sostenibile sia dal punto di vista dei materiali che del risparmio energetico, privilegiando dove possibile gli appalti verdi (in linea con la nuova Direttiva 2014/24/UE).</p>		
	<p>Il rispetto del principio di trasparenza viene perseguito attraverso procedure in linea con la normativa relativa (D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 - Trasparenza nella pubblica amministrazione - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).</p>		
Istruttoria ammissibilità tecnica	Criterio	Presenza del criterio	
		SI	NO
e) <i>Relativi al potenziale beneficiario</i>	capacità amministrativa, finanziaria e operativa		
Istruttoria ammissibilità tecnica	Criterio	Presenza del criterio	

		SI	NO
f) <i>Tipologie di intervento</i>	Interventi di cui al DPR n. 380/2001: interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, rivolti alla riqualificazione degli immobili esistenti rendendo abitabili alloggi attualmente sfitti perché in condizioni tali da impedire l'abitabilità e l'assegnazione. Sono compresi, negli interventi anzidetti, quelli rivolti all'adeguamento normativo, in termini di: - igiene edilizia; - benessere per gli utenti; - sicurezza statica; - sicurezza impianti; - accessibilità; - risparmio energetico, anche in fase di gestione.		
Istruttoria ammissibilità tecnica	Criterio	Presenza del criterio	
		SI	NO
g) <i>Ulteriori elementi:</i>	Mirare al recupero del patrimonio immobiliare esistente, evitando ulteriore consumo di suolo e rispettando il principio di minimizzazione degli impatti ambientali negli investimenti infrastrutturali. Adozione di tecniche progettuali e costruttive rivolte a favorire il risparmio energetico e l'efficientamento energetico, utilizzando materiali e tecnologie necessari per migliorare lo status energetico degli alloggi fino al raggiungimento del miglior standard energetico disponibile per la tipologia di edifici interessati dall'intervento. A tal proposito dovrà essere dimostrato il raggiungimento di un miglior standard energetico secondo le modalità previste dalla legge.		

	Dimensione finanziaria massima pari ad euro 120.000,00 per unità abitativa recuperata; eventuali valori eccedenti detta cifra saranno a carico del beneficiario.		
	Rispetto dei costi massimi ammissibili previsti con DGR n. 897 del 12 aprile 2002, modificata con successiva DGR n. 4078 del 19 dicembre 2006 relativamente agli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata (edilizia sociale).		
Istruttoria ammissibilità tecnica	Criterio	Presenza del criterio	
		SI	NO
i) <i>Ulteriori elementi generali:</i>	Conformità alla normativa europea e nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti di stato, concorrenza e ambiente.		
	Adeguatezza livello di maturazione progettuale e procedurale, per garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del programma e degli strumenti di pianificazione strategica attivi.		
	Conformità alle disposizioni in materia di spese ammissibili e livelli di contribuzione e ove previsto alla dimensione finanziaria delle operazioni.		
	Garanzia di ottemperanza degli obblighi di informazione e comunicazione.		
	Compatibilità con eventuali limitazioni normative e del POR;		
	Fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica del progetto.		
	Garanzia di non sovrapposibilità della spesa e mancanza di doppio finanziamento con altri fondi pubblici.		

3. I progetti che sulla base dei criteri di valutazione di cui al punto c) totalizzeranno complessivamente un punteggio inferiore a 4 punti non saranno ammessi al contributo.

Attuazione, verifiche e controlli

Articolo 16

Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi

1. In merito alle tempistiche sulle attività, relative modalità e scadenze si rinvia all'art. 5 del presente Invito.
2. Relativamente alle variazioni del soggetto beneficiario e delle operazioni, si rinvia a quanto già indicato agli artt. 4 e 5 del presente Invito e in generale alla sezione III par. 3.2 e 3.3 del Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale POR FESR 2014 – 2020 di cui all'Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017.
3. Il beneficiario può presentare preventiva e motivata richiesta di proroga dei termini fissati per la realizzazione dell'intervento:
 - per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta ad AVEPA protocollo@cert.avepa.it che provvederà a consultare AU e AdG;
 - per altre cause/casistiche di proroga, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta all'AU gabinetto.sindaco@comune.padova.legalmail.it, (tale mail sarà dismessa in data 31/12/2017 e sostituita da gabinettosindaco@pec.comune.padova.it) inserendo per conoscenza l'AdG programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it e AVEPA protocollo@cert.avepa.it; in tal caso sarà l'AU ad esprimersi sulla richiesta tenuto conto di tutte le condizioni e i vincoli sopra riportati.

Articolo 17

Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno

1. Il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento mediante l'applicativo SIU, corredata di tutta la documentazione necessaria alla quantificazione/determinazione della spesa; una volta presentata non è più modificabile.
2. La domanda di pagamento, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un soggetto munito di delega/un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda. La documentazione allegata va firmata digitalmente soltanto ove necessario.
3. Solo nel caso in cui non siano ancora iniziati i controlli di cui all'art. 18 del presente Invito, il beneficiario potrà sostituire la domanda di pagamento, compilando una nuova domanda in SIU, fino al termine di scadenza per la sua presentazione indicato nel presente Invito e nella comunicazione di finanziabilità, previa formale richiesta di annullamento/rinuncia all'AVEPA di quella già presente a sistema. La nuova domanda, debitamente sottoscritta, deve pervenire nei termini e nelle modalità previsti.
4. La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere obbligatoriamente presentata dai

sogetti beneficiari entro 4 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del finanziamento dell'operazione individuale.

Entro lo stesso termine, il beneficiario può altresì richiedere una proroga motivata, fino ad un massimo di ulteriori due mesi oltre la scadenza prefissata, per l'inoltro della domanda di anticipo e della relativa documentazione. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, l'ufficio istruttore avvia la procedura di revoca dei benefici.

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere corredata di idonea garanzia fideiussoria sottoscritta in originale, fornita da una banca, da una Società-Compagnia Assicuratrice/Banca/Intermediario finanziario iscritto all'Albo ex art. 106 T.U.B. della Banca d'Italia (c.d. "Albo Unico") con scadenza pari alla durata del progetto maggiorata di ulteriori 180 giorni, e comunque prorogabile se non diversamente comunicato da AVEPA, con la quale il fideiussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare l'importo garantito con la fideiussione.

Il testo della fideiussione deve essere redatto secondo lo schema approvato presente al seguente link <http://www.avepa.it/fideiussioni>.

In alternativa, quale strumento di garanzia può essere fornito un atto rilasciato dall'organo decisionale dell'ente pubblico richiedente, nel quale questo si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo viene revocato.

In previsione delle disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, articolo 11, la quota garantita corrisponderà alla quota capitale relativa all'anticipo, calcolata fino alla data di scadenza della fideiussione. AVEPA procede al pagamento della quota di anticipo pari al 40% del sostegno concesso.

Qualora la domanda di anticipo ricada in arco temporale in cui la procedura di affidamento da parte di un ente pubblico non sia stata ancora espletata o conclusa, nell'impossibilità quindi di disporre dell'importo dell'affidamento determinato, gli importi da considerare ai fini della domanda di pagamento e relativa garanzia a supporto della stessa, saranno valutati come da comunicazione di finanziamento.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al manuale procedurale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all'Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017

5. Il numero di acconti richiedibile è subordinato all'entità della spesa ammessa:

- inferiore a 100.000,00 euro, n. 1 acconto;
- tra 100.000,00 e 500.000,00 euro, n. 2 acconti;
- superiore a 500.000,00 euro, n. 3 acconti.

La competenza dell'esecuzione del pagamento è in capo ad AVEPA la quale garantisce l'erogazione del contributo entro i termini previsti dall'art.132 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Previa presentazione della domanda di pagamento corredata della documentazione giustificativa delle spese e ad esperita istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento in acconto del sostegno per l'importo derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. Qualora sia stata pagata la quota di anticipo del sostegno tale quota può essere cumulata con gli importi oggetto degli acconti, fino a concorrere al 80% del sostegno concesso.

Per quanto riguarda la spesa da rendicontare entro il 2018, tenuto conto del raggiungimento dei target intermedi fisici e finanziari per il performance framework, il beneficiario deve garantire la presentazione della domanda di pagamento entro e non oltre il 30/09/2018. La richiesta di acconto non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la conclusione dell'operazione.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al manuale procedurale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all'Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017.

6. Con riferimento al saldo, entro il termine indicato per la conclusione del progetto, deve

essere presentata domanda di pagamento, corredata della documentazione giustificativa delle spese. Successivamente, esperita l'istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento del saldo del sostegno per la quota derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. La mancata presentazione della richiesta di saldo, entro i termini prescritti (compreso l'eventuale periodo di presentazione tardiva pari a massimo 20 giorni con applicazione di riduzione del contributo spettante pari all'1% al giorno), in assenza di gravi e comprovati motivi, che devono essere comunicati alla struttura dell'AVEPA competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al manuale procedurale del POR 2014-2020 di cui alla DGR n. 825/2017.

7. Le fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto dovranno riportare nella causale/oggetto della fattura la dicitura: "Spesa cofinanziata a valere sul POR FESR 2014-2020, Azione 9.4.1 "; ove, per la natura del giustificativo di spesa, non sia possibile riportare tale dicitura, il titolo idoneo a giustificare la spesa del progetto dovrà arrecare apposito annullo.
8. Con riferimento agli strumenti di pagamento ammissibili si rinvia al Manuale procedurale del POR di cui all'Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione II par. 2.8.
9. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da presentare per i contratti di appalto:

- deliberazione/decreto a contrarre;
- Bando/Avviso pubblico;
- comprova avvenute pubblicazioni del bando/avviso pubblico;
- provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
- elenco ditte invitate, lettera d'Invito e copia avviso di ricevimento;
- documentazione a supporto dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali;
- certificato casellario giudiziale;
- verbali di gara;
- comprova dell'avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
- atto di aggiudicazione definitiva;
- comprova avvenute pubblicazioni dell'esito di gara;
- comprova delle avvenute comunicazioni dell'aggiudicazione;
- copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità ex lege n. 136 del 2010;
- comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex lege n. 136 del 2010.

Per i contratti di subappalto:

- dichiarazione resa dall'aggiudicatario dell'appalto, all'atto della presentazione dell'offerta, sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
- richiesta di autorizzazione al subappalto;
- contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità ex lege n. 136 del 2010;
- comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex lege n. 136 del 2010;
- documentazione a supporto sussistenza requisiti generali e speciali;
- dichiarazione inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e subappaltatore di cui all'art. 2359 C.C.;
- autorizzazione al subappalto.

AVEPA fornirà i necessari riferimenti per la rendicontazione dell'operazione e le modalità di erogazione del contributo.

10. Per il periodo di eleggibilità delle spese si rinvia al Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale POR FESR 2014 – 2020 di cui all'Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione II par. 2.7.
11. La documentazione relativa alla spesa, pena la non ammissibilità della medesima, deve avere i requisiti specificati nel Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale POR -FESR 2014-2020 di cui all'Allegato A alla DGR 825 del 6.06.2017, sezione III par. 2.2.1.
12. L'iter per la valutazione dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, da parte di AVEPA. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, è completata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.

Articolo 18 **Verifiche e controlli del sostegno**

1. La Regione del Veneto, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 125 “Funzioni dell'autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell'autorità di audit” del Regolamento (UE) n.1303/2013, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 71 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento, i controlli di I e di II livello, comprese verifiche in loco nonché sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei 5 anni successivi al pagamento del saldo del contributo al beneficiario al fine di verificare e accertare, a titolo esemplificativo, quanto segue:
 - il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell'Invito;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso il beneficiario deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
 - la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati;
 - che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei 5 anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Invito per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.
3. La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione, di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a

disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nei termini previsti nella comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, AVEPA procederà alla revoca totale del contributo.
5. Per ulteriori specificazioni, si rinvia al Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale POR FESR 2014 – 2020 di cui all'Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione III par. 2.2, 2.2.1, 2.2.2.

Articolo 19 **Rinuncia e decadenza del sostegno**

1. Qualora il beneficiario non rispetti quanto previsto dal presente Invito in materia di obblighi, attuazione dell'intervento, verifiche e controlli, e in generale siano comunque riscontrate irregolarità come definite all'art. 2, punto 36) del Regolamento UE n. 1303/2013, si provvederà ad accertare la decadenza totale o parziale dal contributo. In tal caso si rinvia al Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale POR FESR 2014 – 2020 di cui all'Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione I par.2.3.
2. In caso di rinuncia volontaria al contributo concesso da parte del beneficiario, la rinuncia al sostegno deve essere comunicata ad AVEPA, all'indirizzo protocollo@cert.avepa.it; AVEPA provvederà ad adottare il provvedimento di revoca ed il beneficiario deve restituire l'eventuale beneficio già erogato.
3. In caso di decadenza di una parte o del saldo del contributo già pagato si rinvia al Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale POR FESR 2014 – 2020 di cui all'Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione III.
4. In merito agli obblighi di "Stabilità delle operazioni", ai sensi dell'art. 71 del Reg. UE 1303/2013, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione saranno recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati personali

Articolo 20 **Informazioni generali**

1. Copia integrale del presente Invito e dei relativi allegati saranno disponibili sul sito web dell'Autorità urbana di Padova all'indirizzo www.padovanet.it, nonché alla pagina dell'AdG e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET).
2. Il responsabile del procedimento per l'Autorità urbana di Padova è la dott.ssa Domitilla Paccagnella, orari: lun-ven. 8.30-13.00, tel. 049.8205608 oppure 049.8205439 mail progetticomunitari@comune.padova.it
3. Per AVEPA: dirigente di AVEPA – Area Gestione FESR o suo delegato.
4. Gli atti connessi al presente Invito, per quanto di competenza, sono custoditi e visionabili presso:
 - L'Autorità urbana di Padova, costituita presso il Comune di Padova, Settore Gabinetto del Sindaco, Ufficio Progetti Comunitari, Palazzo Moroni, via del Municipio 1, Padova;

- l'Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo, n.67/C, 35131 Padova (PD). L'accesso documentale avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 e ss.mm.ii..
5. Per ulteriori specifiche tecniche sul SIU si rinvia al seguente link <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>

Articolo 21 **Informazione e pubblicità**

1. Si rinvia alla sezione III par. 4.5 del Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale POR FESR 2014 – 2020 di cui all'Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, per quanto concerne le disposizioni in materia di informazione e pubblicità.
2. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Invito, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell'AU, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito istituzionale <http://bandi.regione.veneto.it> e <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020>

Articolo 22 **Disposizioni finali e normativa di riferimento**

1. Per quanto non previsto nel presente Invito, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, in particolare:
 - Decisione (CE) C(2015) 5903 final della Commissione Europea che ha approvato il POR FESR 2014-2020, Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione del Veneto;
 - "Criteri per la Selezione delle Operazioni" approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 16/12/2016, così come suddivisi tra criteri relativi all'ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel documento allegato alle Linee guida per la predisposizione del Manuale delle Autorità urbane, e sulla base degli interventi indicati nella stessa SISUS;
 - Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
 - [Reg. UE 1301/2013](#) relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - DPR n. 196/2008 Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione (vigente sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento);

- “L.R. 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
 - L.R. 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per l’edilizia” e successive modificazioni e integrazioni;
 - DGR 12 aprile 2002, n. 897 “Determinazione dei costi massimi ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata” e successive modificazioni e integrazioni;
 - Provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 2008, n. 72 – prot. n. 12953 “Programma regionale per l’Edilizia residenziale pubblica 2007 – 2009”;
 - Decisione 2012/21/UE (9380) relativa all’applicazione delle disposizioni dell’art. 106, par. 2, del TFUE agli aiuti di Stato per cui le Autorità pubbliche sono esentate dall’obbligo di notificare alla Commissione europea le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG, tra i quali rientra espressamente l’edilizia sociale.
2. L’AU si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Articolo 23

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

1. Ai sensi della Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente Invito saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative all’esecuzione del bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto. Responsabili del trattamento dei dati sono AVEPA e l’AU di Padova.